

13 Mag 2020

DI Rilancio, subito i pagamenti nei cantieri sospesi: accolta la proposta dell'Anac

Mauro Salerno

Pagare subito i lavori eseguiti nei cantieri "interrotti" a causa dell'emergenza Coronavirus, con le imprese che al contrario avrebbero dovuto aspettare il raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori previsto dal contratto. È questa una delle misure di maggior impatto immediato tra quelle contenute nel capitolo delle "disposizioni urgenti" sugli appalti della bozza del DI Rilancio allo studio del Governo, il cui esame finale slitta ancora di un giorno (a oggi). La norma è praticamente la trasposizione in legge dell'ipotesi avanzata qualche settimana fa dall'Autorità Anticorruzione per garantire una iniezione di liquidità ai costruttori impigliati nella trappola Covid.

La proposta dell'Autorità nasceva dalla constatazione che allo stato attuale non esistono strumenti che permettano alle stazioni appaltanti di pagare alle imprese i lavori eseguiti fino alla sospensione senza aver raggiunto uno degli step (stati di avanzamento lavori, Sal) previsti dal contratto. Il codice appalti del 2016 prevede tre circostanze che rendono possibile il congelamento delle attività in cantiere: circostanze speciali o imprevedibili, ragioni di pubblico interesse tra cui l'interruzione dei finanziamenti, cause di forza maggiore. In nessuno di questi casi, però, ha ricordato l'Anac, è prevista l'emissione di uno Stato di avanzamento lavori, in corrispondenza con la decisione di fermare i motori. Aspetto che di fatto ha reso impossibile corrispondere alle imprese la quota di pagamento relativa ai lavori eseguiti prima della sospensione delle attività seguita al lockdown.

La soluzione dovrebbe arrivare dalla norma-tampone inserita nel DI Rilancio. La misura riguarda i lavori in corso di esecuzione e consente al direttore dei lavori di adottare, entro dieci giorni, un Sal relativo alle ultime prestazioni effettuate, anche in deroga a quanto previsto dal contratto di appalto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento deve invece essere effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di pagamento.

Rimborso per gli extra-costi di sicurezza

Allo stesso tempo la bozza di decreto prevede anche una prima risposta alla richiesta dei costruttori di vedersi riconoscere gli extra-costi legati alla necessità di implementare le misure di sicurezza necessarie a contenere il rischio di diffusione del virus in cantiere. Nel testo all'esame di Palazzo Chigi compare anche la norma che consente di utilizzare le somme a disposizione delle stazioni appaltanti nel quadro economico dell'opera, facendo leva anche sui risparmi legati ai ribassi d'asta per rimborsare le spese sostenute dagli appaltatori per mettersi in regola con le disposizioni di sicurezza anti-Coronavirus.

Il rimborso dovrà avvenire in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento che include la quantificazione degli oneri aggiuntivi.

